



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

15 DIC. 2015



**P.D. 24S/2015**

**C.S.A. 4/2015**

## La Corte Sportiva di Appello

Nelle persone dei Signori:

Avv. Carlo Albini

Presidente

Avv. Carlo Celani

Componente

Avv. Sergio Smedile

Componente est.

ha preso la seguente

### Decisione

sul reclamo iscritto al C.S.A. 4/2015, proposto dal Sig. Gioacchino Lo Bianco, genitore esercente la patria potestà della minore Angela Lo Bianco, giocatrice non professionista, tesserata F.I.G., socia del G.C. Villa Airoidi, avverso la decisione resa dal Giudice Sportivo dei Minori, Avv. Andrea D'Onghia, in data 21-23 ottobre 2015 (P.D. 24S/2015).

\*\*\*

Con decisione resa in data 21 ottobre 2015, comunicata il successivo giorno 23, il Giudice, ha inflitto alla minore Angela Lo Bianco, la sanzione della squalifica, consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della F.I.G. per un periodo di 24 mesi.

Con tempestivo reclamo in data 28 ottobre il signor Lo Bianco, nella qualità, ha proposto reclamo per la riforma della decisione, senza contestare la dolosa correzione di numerosi risultati e limitandosi a ritenere *"errata ed iniqua la quantificazione della sanzione con richiesta di una sensibile riduzione della sua entità"*.

Nel procedimento avanti a questa Corte, si è regolarmente costituita la Procura Federale nella persona del Sostituto Procuratore, Avv. Roberto Causo. All'udienza del 1° dicembre 2015, nessuno è comparso per la ricorrente, mentre il Sostituto Procuratore, richiamando i propri scritti, ha chiesto la conferma della decisione impugnata.

La Corte, verificata la effettiva astensione dalle gare della giocatrice nel periodo successivo alla gara in questione, ha trattenuto la causa in decisione.

\_\_\_\*\*\*\_\_\_

In relazione ai motivi di impugnazione proposti, La Corte osserva quanto segue.

Va preliminarmente rilevato che nessuno dei motivi di impugnazione investe - come detto - l'accertamento della responsabilità della tesserata rispetto alle infrazioni ad essa contestate. Del resto, le prove documentali acquisite nel corso del giudizio di prima istanza (rapporto informativo con allegate la foto dello score incriminato effettuata dal Segretario nel corso della gara e la copia dello score consegnato al termine della gara; la prima senza correzioni,



la seconda con correzioni in ben quattro buche, per un totale di dodici colpi in meno rispetto a quelli effettivamente realizzati), non consentono di dubitare minimamente circa la effettiva dolosa alterazione del punteggio.

Ulteriore conferma delle infrazioni commesse si è avuta a seguito dei riscontri effettuati al termine della gara dal Segretario, estensore del rapporto, con i Signori Maurizio Pucci, marcatore della Lo Bianco, e Julio Trovato che era marcato dalla Lo Bianco, riscontri dai quali emergeva che le alterazioni erano state effettuate dalla stessa giocatrice dopo la verifica e la sottoscrizione dello score.

Né risulta che la stessa nella immediatezza delle contestazioni a lei mosse, in presenza del proprio genitore, abbia negato di aver commesso le infrazioni. Anzi ha finito per rilasciare una dichiarazione ampiamente confessoria assumendosi la piena responsabilità, determinata, a suo dire, da *"un momento di ingiustificabile black-out"*.

La decisione del Primo Giudice, pertanto, non merita censure, neppure per non avere dato rilievo a presunte patologie, peraltro non documentate, delle quali soffrirebbe la minore, tali da incidere sulla difficoltà del calcolo numerico.

Peraltro, ove effettivamente esistente a livello patologico simile difficoltà, il genitore a conoscenza di detta patologia, avrebbe dovuto evitare che la figlia prendesse parte a delle competizioni in ambito federale, soggette a controlli e a sanzioni in caso di infrazioni riscontrate.



La gravità delle infrazioni, rapportate al numero dei punti e delle buche alterate, non può che comportare la conferma della decisione impugnata.

Infatti, in merito alla determinazione del *quantum*, contrariamente a quanto si sostiene nel reclamo, il Giudice, facendo esplicito riferimento agli artt. 17, co. 1°, lett. a) e 14, co. 1°, n. 6, Reg. Giust., ha dato atto di aver preso in considerazione la riduzione della sanzione applicabile in caso di minore età dell'inquisito.

E' lecito aggiungere che, trattandosi di "*minore*" prossima alla maggiore età (nata il 22 maggio 1998) e di giocatrice non del tutto inesperta (Hcp 22,6), la sua giovane età potrebbe persino essere considerata una aggravante del suo operato, piuttosto che una attenuante, come invocata dal reclamante. E ciò soprattutto in vista della futura attività sportiva che andrà ad affrontare. E' quindi opportuno che costei rimanga lontano dalle gare, al fine di raggiungere quella maturità e quella conoscenza delle Regole che le consentano di partecipare alle gare con un vero spirito sportivo, come stabilito dall'art. 2, co. 1°, Reg. Giust.

Tuttavia, considerata la denunciata e verificata autosospensione operata da costei, sin dal giorno della gara in questione, 27 settembre 2015, ritiene la Corte di anticipare a tale data la decorrenza della sanzione.

**P.Q.M.**






La Corte Sportiva di Appello, definitivamente pronunciando, visto l'art. 47, co. 8°, Reg. Giust., rigetta il reclamo e conferma la decisione impugnata con la quale è stata inflitta alla tesserata Angela Lo Bianco la squalifica di mesi 24 (P.D. 24S/2015); fissando però al 27 settembre 2015 la data della decorrenza.

Il mancato accoglimento del reclamo comporta la definitiva acquisizione della tassa versata.

Così deciso nella camera di consiglio del 1° dicembre 2015.

Il Giudice estensore

Avv. Sergio Smedile

Handwritten signature of Sergio Smedile in black ink, written over the printed name.

Il Presidente

Avv. Carlo Albinii

Handwritten signature of Carlo Albinii in blue ink, written over the printed name.